

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 17.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (I provvedimento).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento		
Cap. 051005010 - « Prestiti a lungo termine per spese di investimento »	5.000.000.000	5.000.000.000
Stato di previsione della spesa		
Variazioni in diminuzione		
Cap. 196119720 - « Fondo riserva spese impreviste »	250.000.000	250.000.000
Variazioni in aumento		
Cap. 192019121 - « Costruzione, acquisto e sistemazione edifici adibiti a uffici regionali »	5.000.000.000	5.000.000.000
Cap. 052005136 - « Attività di formazione professionale, finanziamento e contributi (L.R. 13 aprile 1978, n. 59)	250.000.000	250.000.000
	<u>5.250.000.000</u>	<u>5.250.000.000</u>

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata alla contrazione del prestito di cui all'articolo precedente per la durata massima di 20 anni ed al saggio d'interesse massimo del 20 per cento.

Alla maggiore spesa per servizio del prestito a decorrenza dall'esercizio 1981 si provvede mediante utilizzazione della categoria VI del Titolo XIX, degli esercizi 1982 e 1983, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981/1983.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 aprile 1981

Bernini